

## **Risposta Ministero**

Questo Ministero ha esaminato il quesito posto da codesti Uffici con la nota indicata a margine.

Al riguardo si precisa che se i „controsoffitti“ hanno requisiti di resistenza al fuoco REI valutati secondo le disposizioni contenute nell'art. 2 lettera a) del D.M. 6.7.83, gli stessi devono essere considerati elementi strutturali separanti e pertanto possono essere installati, nei locali di cui all'art. 17 della circolare 16/1951, non in aderenza agli elementi costruttivi.

La classe di reazione al fuoco deve rispondere alle disposizioni contenute nell'art. 2 lettera b) del citato D.M. 6.7.83.